




LICEO ARTISTICO STATALE POTENZA		
D 6 OTT. 2011		
Prot. N.	4291	
Cat.	Cl. 20	Fasc.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO DI MUSICA
"C. GESUALDO DA VENOSA"
Potenza

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Liceo Artistico Statale
Potenza



CONVENZIONE

TRA

Conservatorio di Musica "Gesualdo da Venosa", di seguito denominato Conservatorio, con sede in Potenza, in via Tammone, 1 (cod. fisc. 80004830768), rappresentato per la sottoscrizione della presente convenzione dal Direttore pro tempore M° Fulvio Maffia, nato a Napoli (NA) il 16/05/1965, che elegge domicilio legale, ai fini del presente atto, presso lo stesso Conservatorio;

e

Liceo Artistico Statale di Potenza, con sede in Potenza, Via Anzio, n. 4, Cod. Fisc. 80004870764, nella persona della Prof.ssa Rosalinda Cancro, nata a Savoia di Lucania (PZ) il 16/02/1952, in qualità di Dirigente e legale rappresentante del Liceo stesso, (di seguito il "Liceo"), che elegge domicilio legale, ai fini del presente atto, presso lo stesso Liceo;

Premesso che

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" prevede che "le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- la Legge n. 59 del 15.03.1997, "Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa", art. 21, dettando le norme di delega per la progressiva attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia funzionale a tutte le istituzioni scolastiche (commi 1/10), ma anche ai Conservatori di musica (comma 11), stabilisce per le istituzioni scolastiche medesime la possibilità di stipulare convenzioni per il conseguimento dei propri fini istituzionali;
- l'art 7, comma 8, del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia

IL DIRETTORE
M° Fulvio Maffia

di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1997, n.59" (in G.U. n. 186 del 10 agosto 1999, Supplemento Ordinario n. 152) prevede che "le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con università statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi";

- l'art. 2, comma 8, lettera G, della Legge 21 dicembre 1999, n. 508 "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati" (in G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000) prevede la "facoltà di convenzionamento, nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione e di formazione musicale o coreutica anche ai fini del conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o del proseguimento negli studi di livello superiore";

- il Capo 1, art. 2, comma 1, lettera E, del D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 "Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della L. 21 dicembre 1999, n. 508" (in G. U. n. 135 dell'3 giugno 2003) prevede che le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche, i Conservatori di musica, gli Istituti musicali pareggiati e l'Accademia nazionale di danza, attraverso i propri statuti di autonomia e nel rispetto delle disposizioni ivi contenute, disciplinano le "modalità e procedure per le intese programmatiche, e le convenzioni finalizzate ad incentivare sinergie con altri enti ed organismi pubblici e privati, anche stranieri";

 - l'art. 13, comma 8 del D.P.R. 15 marzo 2010 "Revisione dell'assetto ordinamentale organizzativo didattico dei Licei ai sensi dell'art. 64, comma 4, del Decreto legge 25 Giugno 2008, n. 133" (di seguito indicato come Regolamento) prevede che "l'istituzione di sezioni di liceo musicale è subordinata in prima attuazione alla stipula di apposita convenzione con i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati", ai sensi del già richiamato art. 2 della Legge 21 dicembre 1999, n. 508 e che "la convenzione deve in ogni caso prevedere le modalità di organizzazione e svolgimento della didattica, nonché di certificazione delle competenze acquisite dagli studenti nelle discipline musicali previste nel presente regolamento";

tutto ciò premesso

si conviene e stipula quanto

segue:

Art. 1 – OGGETTO E FINALITÀ DELLA CONVENZIONE

1. Oggetto e scopo della presente convenzione è l'attivazione e il regolare ed efficace funzionamento" del "Liceo musicale e coreutico, Sezione Musicale" presso il Liceo Artistico di Potenza, in ottemperanza, formale e sostanziale, al dettato del DPR 15.03.2010 n. 89, Regolamento recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ...", art. 13 comma 8;
2. Le finalità generali attraverso le quali la convenzione persegue lo scopo di cui al comma precedente sono le seguenti:
 - a) determinare e pianificare le azioni e le iniziative necessarie;



b) definire, in ordine a tali azioni e iniziative, le competenze, i ruoli, i compiti e le responsabilità di ciascuno degli enti contraenti;

c) delineare e strutturare, nel rispetto delle competenze esclusive degli O.O.C.C dell'istituzione scolastica, l'impianto organizzativo generale dell'indirizzo di studi liceale, con particolare riferimento a condizioni e soluzioni operative, fasi tecniche del percorso formativo (prove di ammissione, attribuzione degli strumenti, disciplina dei crediti, ...), modalità spazio-temporali della relazione didattica, impiego di risorse strumentali e dotazioni, ottimizzazione delle risorse professionali;

d) concordare forme e modi delle relazioni fra gli enti contraenti; in particolare: concertare gli ambiti, le modalità e le forme della collaborazione fra Conservatorio e Istituzione scolastica, che risultino funzionali non solo a soddisfare le condizioni previste per l'istituzione dei licei musicali, ma anche alla reciproca promozione e al più efficace perseguimento dei rispettivi fini istituzionali;

e) impostare un programma di progressivo raccordo e coordinamento fra le realtà che sul territorio si occupano a vario titolo di musica, orientato alla più efficace promozione della formazione e della cultura musicale.

ART. 2 – ORGANI E FIGURE DI SISTEMA PER L'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE

Al fine di garantire la più efficace e coerente attuazione della presente Convenzione è costituito un Comitato tecnico-scientifico a composizione mista e al suo interno sono individuate specifiche figure di sistema.

1. Comitato tecnico-scientifico: composizione e durata

E' composto da cinque membri permanenti, due espressi dal Conservatorio e tre espressi dal Liceo e rimane in carica per tutta la durata della Convenzione, salvo necessità di surroga per trasferimento o avvicendamento di uno o più componenti.

In rappresentanza del Conservatorio:

- 1) il Direttore, o un docente da lui delegato;
- 2) un docente indicato dal Consiglio Accademico.

In rappresentanza del Liceo:

- 1) il Dirigente Scolastico, che lo presiede;
- 2) il docente titolare della Funzione di raccordo per il Liceo Musicale comunque nominato dal Dirigente Scolastico;
- 3) un docente indicato dal Collegio Docenti tra quelli delle materie di area del Liceo Musicale, ovvero nominato dal Dirigente Scolastico.

Ai lavori possono essere invitati a partecipare altri soggetti, in relazione alle competenze professionali necessarie ad affrontare problematiche specifiche.

2. Compiti del comitato tecnico-scientifico

Il Comitato tecnico-scientifico:

1. Il Comitato tecnico scientifico svolge in primo luogo una compito di supervisione tecnico-scientifica che si concretizza innanzi tutto in una funzione orientativa e consultiva. In particolare esprime pareri e formula atti d'indirizzo in relazione ai seguenti ambiti:

- articolazione dei programmi delle discipline musicali;

- certificazione delle competenze acquisite dagli studenti nelle discipline musicali con particolare riferimento alle competenze alla fine del biennio e in uscita al termine del liceo, nella eventuale prospettiva dell'accesso al Triennio accademico di 1° livello delle istituzioni AFAM;
- definizione, annualmente e a seconda dei casi specifici, delle modalità organizzative e dei criteri di valutazione e certificazione delle attività musicali che lo studente iscritto al Liceo Musicale stia già eventualmente svolgendo al Conservatorio "C. Gesualdo da Venosa";
- definizione dei criteri di monitoraggio del percorso formativo.

Inoltre:

- stabilisce, annualmente, le modalità di svolgimento della prova di ammissione;
- pianifica autonomamente la propria azione, secondo le esigenze e le scadenze previste dal programma annuale delle attività del Liceo musicale.
- si riunisce in seduta ordinaria a scadenza trimestrale: all'inizio dell'anno scolastico per definire le linee d'indirizzo dell'attività didattica, stabilire le modalità di accertamento e certificazione delle conoscenze, abilità e competenze musicali degli allievi se svolte non nell'orario curricolare; due volte nel corso dell'anno scolastico per il monitoraggio in itinere; al termine delle attività didattiche per il monitoraggio finale e la valutazione complessiva delle iniziative messe in opera, proponendo, se necessario, nuove proposte organizzative e didattiche per il successivo anno scolastico.
- può essere convocato in seduta straordinaria su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno due dei suoi componenti.
- ove necessario, valuta, anche in commissione ristretta, il punteggio artistico e didattico dei docenti che hanno presentato domanda libera di disponibilità.

Il Dirigente Scolastico del Liceo Artistico, in quanto Presidente del Comitato, provvede alla sua convocazione ed alla definizione dell'ordine del giorno in base alle scadenze sopra indicate, ai problemi scaturiti e/o alle novità intercorse durante i mesi precedenti, nonché ai suggerimenti dei componenti dello stesso Comitato tecnico scientifico. Tutta la documentazione relativa ai lavori del Comitato tecnico-scientifico (convocazione ed ODG, verbali riunioni, relazioni, corrispondenza, proposte ...) è conservata agli Atti del Liceo.

3. Figure di sistema

All'interno del Comitato tecnico-scientifico, il docente del Liceo Artistico titolare della Funzione strumentale per il Liceo musicale e il docente del Conservatorio "C. Gesualdo da Venosa" indicato dal Consiglio Accademico, sono individuate come le due figure di sistema a cui è assegnato il compito specifico di assicurare e coordinare le ordinarie e costanti relazioni fra il Liceo e il Conservatorio.

ART. 4 – PROVA DI AMMISSIONE AL LICEO MUSICALE

Premesso che:

- il DPR 89/2010 (Schema Regolamento riordino licei), relativamente all'iscrizione al liceo Musicale degli studenti che frequentano il terzo anno della scuola secondaria di 1° grado, stabilisce che: "L'iscrizione al percorso del liceo musicale e coreutico è subordinata al superamento di una prova preordinata alla verifica del possesso di specifiche competenze musicali o coreutiche"(art. 7, c. 2);
- le Indicazioni Nazionali del Liceo Musicale, relative allo strumento, prevedono che "Il profilo d'entrata, tramite l'accertamento previsto", individui nello studente "il possesso di un adeguato livello di competenze in ingresso in ordine alla formazione del suono, alle tecniche di base che consentono di affrontare brani di media difficoltà, nonché al possesso di un basilare repertorio di brani d'autore, per quanto attiene all'esecuzione e all'interpretazione con lo strumento scelto"; tutti gli studenti che chiedono l'ammissione al



Liceo Musicale dovranno sostenere una prova di ammissione, che sarà effettuata, per quanto riguarda la parte esecutiva, solo sullo strumento principale (strumento 1);

1. Composizione della Commissione preposta alla prova di ammissione

La prova è sostenuta alla presenza di una Commissione per la valutazione dei candidati all'iscrizione al Liceo musicale, costituita dai seguenti membri:

- il Dirigente scolastico del Liceo Artistico o da un docente da questi delegato, che la presiede;
- il Direttore del Conservatorio "C. Gesualdo da Venosa" di Potenza, o da un docente da questi delegato;
- un docente di discipline musicali del Liceo artistico;
- un docente di strumento del Liceo Artistico;
- un docente di strumento del Conservatorio "C. Gesualdo da Venosa" di Potenza (da indicare a seconda dello strumento scelto);
- un docente di Teoria, Ritmica e Percezione musicale del Conservatorio "C. Gesualdo da Venosa" di Potenza.

La Commissione, nella prima riunione, determina, ai fini della pubblicità e trasparenza dei propri atti, i criteri di valutazione delle prove, e adotta le modalità organizzative e i criteri di valutazione più opportuni e corretti al fine di raggiungere l'obiettivo dell'imparzialità, della aderenza alle attese dell'utenza e della compatibilità dell'offerta formativa con le risorse umane e materiali disponibili. Di tutte le operazioni svolte dalla Commissione nelle diverse fasi della procedura di ammissione, sarà redatto specifico verbale; il compito della verbalizzazione è affidato dal Presidente ad uno dei membri della Commissione. La Commissione, nella prima riunione, definisce il calendario della sessione di prove, che deve in ogni caso concludersi entro la scadenza prevista annualmente per le iscrizioni alla scuola secondaria di II grado, in modo da consentire agli studenti non ammessi, di poter operare una diversa scelta. Il calendario delle prove e le informazioni relative, sono pubblicati all'albo e sul sito web dell'istituzione scolastica con debito anticipo. Entro due mesi dall'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente scolastico del Liceo Artistico convoca una specifica riunione di orientamento, per mettere al corrente gli studenti delle classi terze della scuola secondaria di I grado interessati all'iscrizione al Liceo Musicale e i loro genitori, di tutte le procedure connesse all'iscrizione alla sezione musicale.

2. Contenuti della prova di ammissione.

1. La prova di ammissione si svolgerà secondo le modalità stabilite annualmente dal Comitato Tecnico Scientifico e rese note entro due mesi dall'inizio dell'anno scolastico, con pubblicazione all'Albo e sul sito web del Liceo. Prima della prova i genitori o gli esercenti la patria potestà dei candidati, sottoscrivono un modulo di consenso informato che li impegna ad accettare il giudizio insindacabile della Commissione.

3. Pubblicazione esiti della prova di ammissione

1. Sulla base dei criteri di valutazione delle prove stabiliti preliminarmente, la Commissione esprime, per ogni candidato, un giudizio di idoneità, necessario a stilare una graduatoria di merito per l'ammissione al Liceo Musicale.
2. Il numero di candidati da ammettere annualmente non dovrà essere superiore al numero minimo di iscritti stabilito dal MIUR per l'attivazione delle diverse classi. Al termine della sessione di ammissione il Dirigente scolastico provvede alla pubblicazione, all'albo e sul sito web dell'Istituzione scolastica, dell'elenco dei candidati ammessi alla frequenza del Liceo musicale.

ART. 5 – ATTRIBUZIONE DEGLI STRUMENTI AGLI STUDENTI ISCRITTI



1. Il Primo strumento è scelto dal candidato all'ammissione fra quelli previsti dalle classi di strumento funzionanti presso il Conservatorio.
2. Sarà ammissibile lo studio di altri strumenti oltre quelli in uso presso il Conservatorio ovvero oltre le previsioni del D.M. 201/99 secondo le modalità apposite che saranno definite dal C.T.S. al fine di garantire gli standard di qualità e sempre che siano reperibili le risorse economiche e professionali occorrenti;
3. Il Secondo strumento è attribuito dalla Commissione, al candidato ammesso alla frequenza del Liceo Musicale sulla base della eventuale richiesta dello studente sulla base dei seguenti criteri:
 - valutazione psico-fisica e attitudinale;
 - esigenze dell'esercizio della musica d'insieme;
 - valorizzazione delle peculiarità formative correlate degli strumenti in dotazione al Liceo artistico o al Conservatorio "Gesualdo da Venosa" di Potenza;
 - eventuale richiesta dello studente, se correlata ai criteri precedenti.
4. Eventuali richieste di modifica degli strumenti attribuiti andranno presentate, motivate per iscritto, al Dirigente del Liceo alla fine del primo anno per quanto riguarda il 1° strumento e alla fine del primo biennio per quanto riguarda il 2° strumento. Le richieste saranno valutate dal Comitato tecnico-scientifico.

ART. 6 – PERSONALE DOCENTE DELLE DISCIPLINE D'INDIRIZZO

1. L'assegnazione del personale docente ai posti di discipline musicali previste dal piano di studi del Liceo Musicale, nelle more del regolamento di revisione normativa delle attuali classi di concorso, previsto dalla L. n. 133/2008, art. 64, e dunque in fase transitoria, è regolato per l'a.s. 2011/12 dalle seguenti norme, che hanno stabilito l'ordine di priorità nell'assegnazione :
 - a) le note MIUR n.1348 (21.04.2010), n. 4968 (11.05.2010) e n. 5358 – ALLEGATE;
 - b) l'art.6 bis del CNNI sottoscritto in data 15.07.2010 (utilizzazioni e assegnazioni provvisorie)
 - c) l'Accordo sottoscritto dall'USRL e dalle O.O.S.S (criteri assegnazione personale discipline musicali Liceo Musicale).
2. Nel caso in cui questa possibilità non fosse praticabile, gli orari residui potranno essere assegnati dal Dirigente del Liceo ai docenti che hanno presentato domanda libera di disponibilità, a seguito della valutazione dei titoli artistici e didattici dei docenti da parte del Comitato tecnico-scientifico (art.2 della presente Convenzione).
3. Nella fase di avvio del Liceo Musicale, qualora fosse necessario nominare docenti di Strumenti al di fuori delle suddette prescrizioni normative, il Dirigente Scolastico potrà nominare apposita commissione di valutazione dei titoli artistici, sentito il parere del Comitato Tecnico Scientifico. La Commissione sarà così composta: Dirigente scolastico in qualità di Presidente, n. 2 componenti, di cui uno designato dal Conservatorio e uno designato dal Liceo. L'essere componenti del C.T.S. non preclude la nomina in commissione.

ART. 7 – ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELLA DIDATTICA

1. Il Liceo musicale, per l'a.s. 2011/12, adotta il quadro orario ministeriale ai sensi del DPR n. 89 del 15.03.2010, art. 10.
2. La disciplina Laboratorio di Musica d'insieme prevede, almeno nel primo biennio, esercizio della musica corale erogato all'intero gruppo classe. I criteri per la strutturazione di tale disciplina nel triennio, verranno stabiliti dal Comitato tecnico-scientifico.
3. Le tre ore di Esecuzione ed Interpretazione sono così provvisoriamente organizzate: due ore di Strumento 1 (di cui una di ascolto), un'ora di strumento 2; l'organizzazione definitiva sarà disciplinata dal costituendo comitato tecnico scientifico.

fly

4. Le lezioni nelle discipline di indirizzo di norma si svolgono presso il Liceo Artistico di Potenza, mentre, per le lezioni di Esecuzione e Interpretazione, il Conservatorio metterà a disposizione degli spazi e gli strumenti necessari.

Il Liceo dovrà:

- a) assumere ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dall'uso dei locali e delle attrezzature possono derivare a persone e cose, esonerando il Conservatorio da ogni responsabilità per i danni stessi e per quelli resi a terzi;
- b) comunicare, annualmente, l'elenco degli alunni, del personale docente e ausiliario, che usufruiranno, a vario titolo, della struttura del Conservatorio,
- c) assumere a proprio carico la diretta responsabilità delle attività, provvedendo, altresì, alla vigilanza degli alunni e collaborando per quanto concerne la pulizia dei locali utilizzati;
- d) stipulare idonea polizza assicurativa per la copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi e per danni a persone o cose e consegnarne copia al Conservatorio "C. Gesualdo da Venosa".

ART. 8 – ATTIVITÀ CORRELATE

1. Il Conservatorio e il Liceo favoriscono, tra l'altro, la realizzazione di attività congiunte di studio e ricerca, cicli di conferenze, incontri, attività culturali e musicali, concerti, installazioni multimediali e performance che implementino nuove tecnologie acustiche. Le parti possono inoltre concordare la partecipazione degli studenti del Liceo ad attività laboratoriali ali poste in essere dal Conservatorio, al fine di ampliare ovvero completare l'offerta formativa del Liceo.

ART. 9 – MONITORAGGIO E VERIFICA

1. Il comitato Tecnico-Scientifico definisce i criteri in base ai quali realizzare un costante monitoraggio dell'andamento complessivo del Liceo Musicale così da poter intervenire con i necessari correttivi. L'attuazione degli accordi previsti dalla convenzione e l'attività complessiva del Liceo musicale sono oggetto di verifica annuale, da parte del comitato Tecnico-Scientifico, sulla base di una relazione predisposta dal Dirigente scolastico; tale verifica si realizza in apposita seduta dell'organo dopo la conclusione delle attività didattiche dell'anno scolastico e prima dell'inizio del successivo.



Art. 10 – IMPEGNI DELLE PARTI CONTRAENTI

1. Le parti contraenti, con riferimento alle azioni di rispettiva competenza, si impegnano a dare coerente e puntuale attuazione agli obblighi definiti nella presente convenzione.

Art. 11 – DURATA, VALIDITÀ E PROROGHE

1. La validità della convenzione si estende dalla data di sottoscrizione dell'atto fino alla conclusione dell'a.s. 2015/16 (31 agosto 2016), ovvero per almeno un intero ciclo scolastico.
2. Al termine del quinquennio 2011/2016 la convenzione, entro sei mesi dalla scadenza, è sottoposta a verifica, ad esito della quale gli enti contraenti stabiliscono se prorogarne la validità o procedere alla stesura e alla stipula di un nuovo atto.
3. Qualora intervengano disposizioni normative incompatibili con la coerente attuazione di quanto previsto dal presente articolo o con le quali risultino in contrasto uno o più aspetti



sostanziali della convenzione, il Comitato Tecnico Scientifico procede all'immediata convocazione per le determinazioni del caso.

4. Entro 10 giorni dalla sottoscrizione, la presente convenzione dovrà essere sottoposta alla ratifica dei rispettivi O.O.C.C.,

Art. 12 – VARIAZIONI DELLA CONVENZIONE

1. Ogni eventuale variazione alla presente convenzione che si rendesse necessaria successivamente alla sua stipula e in corso di validità della stessa, e di entità tale da non inficiare l'impianto e la sostanza degli accordi, deve essere concordata fra le parti e formare oggetto di un apposito atto aggiuntivo.

Art. 13 – REGOLAMENTAZIONE DELLE CONTROVERSIE ED EVENTUALI CAUSE DI RISOLUZIONE

1. Eventuali inadempienze a quanto stabilito dalla convenzione devono essere contestate per iscritto, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione. Nel caso in cui entro 30 giorni da tale richiesta non sia risolta la controversia, la parte ricorrente può rimettere in discussione l'accordo.
2. Eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione o all'esecuzione della presente convenzione sono affrontate e risolte in seno al Comitato Tecnico Scientifico.

Art. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. Il trattamento dei dati personali relativi alle carriere degli studenti, onde garantire la piena attuazione degli impegni di cui alla presente convenzione, avverrà nel perseguimento delle finalità istituzionali proprie di ciascuno dei due enti e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003. Titolare dei dati è il Liceo.

Potenza, 03 ottobre 2011

per Il Liceo Artistico
il Dirigente Scolastico



per il Conservatorio di Musica
il Direttore
M^o Fulvio Maffia

